



Num. Progr. 28
del 22/11/2019

COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 28

Adunanza Straordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 22/11/2019 ore 20:00.

L'anno duemiladiciannove il ventidue del mese di novembre alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 22/11/2019 alle ore 20:00 il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1. TOMEI GIAN DOMENICO	PRESIDENTE	Assente
2. FERRI GIANNI	VICE SINDACO	Presente
3. DE VINCENZI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
4. FRANCHINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5. CASELLI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
6. GIBERTI NOATO	CONSIGLIERE	Presente
7. MUCCI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
8. MUCCINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
9. MAGNANI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
10. ROSSI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
11. SANGUINETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale *ZIRONI Dr. Tiziano*

Assume la presidenza, per la sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. FERRI GIANNI, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori MUCCI BRUNO, MUCCINI ROBERTA, ROSSI GRAZIANO.

Verbale n. 28 del 22/11/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Presenti all'appello nominale n° 9
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 9

Come previsto dall'art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni.

Il Vice Sindaco procede all'introduzione dell'argomento all'Ordine del Giorno che viene illustrato dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi Dr. Tiziano Zironi.

Successivamente il Vice Sindaco, dopo aver accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con votazione espressa in forma palese e che riporta il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 0 su n. 9 componenti presenti e n. 9 votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Richiamata la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Preso atto che si ritengono opportune le seguenti variazioni al regolamento generale delle entrate tributarie comunali al fine di:

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997;

Ritenuto pertanto di procedere alle seguenti variazioni:

Aggiunta del comma 3 all'art. 19:

3. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *generalità e codice fiscale del contribuente;*
- *generalità e codice fiscale dell'accollante;*
- *tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.*

Aggiunta dell'art. 18/bis:

Articolo 18/bis : Ravvedimento operoso

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago. Responsabile Procedimento: RANIERI MARIA PIA GIORDANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. *Il presente articolo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.*
2. *Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.*
3. *Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.*
4. *La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. E' possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni per effetto del ravvedimento ex art 13 d lgs 472/1997 modificato dagli artt 15/16 del D Lgs 24/09/2015 n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio) la cui entrata in vigore è stata anticipata al 01/01/2016 (Legge stabilità 2016):*

a) ravvedimento sprint: che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;

b) ravvedimento breve: che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;

c) ravvedimento intermedio: che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione;

d) ravvedimento lungo: che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista dichiarazione periodica, entro l'anno dall'omissione o dall'errore;

e) ravvedimento lunghissimo (non applicabile direttamente ai tributi comunali, ma è possibile recepirlo con norma regolamentare in virtù della potestà regolamentare a disposizione degli Enti) che prevede:

- sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

- sanzioni pari a 1/6 del minimo (5%) se il versamento è eseguito oltre il termine per la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione e dall'errore.

Il ravvedimento lunghissimo non è applicabile ai fabbricati di categoria D.

5. *L'utilizzo del ravvedimento operoso non preclude, in ogni caso, la prosecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche e le altre attività di controllo e di accertamento.*

6. *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi*

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento.

Ritenuto di far decorrere le presenti variazioni dal 01/01/2020;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

DELIBERA

1) Di modificare il Regolamento in materia di regolamento generale delle entrate tributarie comunali nei seguenti termini:

Aggiunta del comma 3 all'art. 19:

3. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Aggiunta dell'art. 18/bis:

Articolo 18/bis: Ravvedimento operoso

- 1. Il presente articolo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.*
- 2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.*
- 3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.*
- 4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. E' possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni per effetto del ravvedimento ex art 13 d lgs 472/1997 modificato dagli artt 15/16 del D Lgs 24/09/2015 n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio) la cui entrata in vigore è stata anticipata al 01/01/2016 (Legge stabilità 2016):*

a) *ravvedimento sprint: che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;*

b) *ravvedimento breve: che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;*

c) *ravvedimento intermedio: che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione;*

d) *ravvedimento lungo: che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista dichiarazione periodica, entro 1'anno dall'omissione o dall'errore;*

e) *ravvedimento lunghissimo (non applicabile direttamente ai tributi comunali, ma è possibile recepirlo con norma regolamentare in virtù della potestà regolamentare a disposizione degli Enti) che prevede:*

- *sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%) a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;*

- *sanzioni pari a 1/6 del minimo (5%) se il versamento è eseguito oltre il termine per la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione e dall'errore.*

Il ravvedimento lunghissimo non è applicabile ai fabbricati di categoria D.

5. *L'utilizzo del ravvedimento operoso non preclude, in ogni caso, la prosecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche e le altre attività di controllo e di accertamento.*

6. *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento.*

2) Ritenuto di far decorrere le presenti variazioni dal 01/01/2020;

3) Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Segue Verbale n. 28 del 22/11/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
FERRI Dr. Gianni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
ZIRONI Dr. Tiziano
